



## **CITTA' DI MOTTA SAN GIOVANNI** (Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Ordinanza n° 7 del 11/02/2026

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEI CIMITERI E DEI PARCHI A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE**

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che la Regione Calabria, Settore Protezione Civile, in data odierna ha diramato un messaggio di allerta unificato prot. n 117792 del 11/02/2026, numero documento 58 del 11/02/2026, con cui si comunica la situazione di Criticità idrogeologica – idraulica e temporali evidenziando stato di allerta di livello arancione in particolare : Dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di giorno 12/02/2026 è stata evidenziata un'allerta di livello arancione con il seguente scenario di rischio: *" sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti nonché fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni "*;

**RITENUTO**, pertanto, che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente volta a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, avuto particolare riguardo all'utenza scolastica frequentante le scuole del Territorio comunale, e dei cittadini residenti e non, che a vario titolo si troveranno, nel periodo di efficacia del richiamato messaggio di allerta, a transitare sul territorio comunale medesimo;

**VISTO** l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, il quale stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**RITENUTO**, a tal fine, dover procedere, in via precauzionale, con decorrenza dalle ore 00:00 e sino alle ore 24.00 del giorno 12 febbraio 2026, alla chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado, dei cimiteri e dei parchi presenti nel territorio comunale

Visto l'articolo 54, comma 4, del T.U.E.L.;

### **ORDINA**

1. Per quanto esposto in narrativa, che quivi si intende riportata:
2. con decorrenza dalle ore 00:00 e sino alle ore 24.00 del giorno 12 febbraio 2026, la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado, dei cimiteri e dei parchi presenti nel territorio comunale;

3. che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di giorno 12/02/2026 fatta salva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti integrativi o modificativi della presente ordinanza Sindacale nel caso in cui permangano le condizioni di criticità che hanno comportato l'adozione del presente provvedimento;
4. L'esecuzione della presente ordinanza, relativamente al rispetto delle nuove disposizioni in materia di viabilità, al locale Servizio di Polizia Municipale, alla locale stazione Carabinieri di Lazzaro, per effetto del quale dovranno porre in essere attività di presidio e di pattugliamento delle arterie viarie inibite al traffico veicolare, ciclabile e pedonale testé indicate.

#### **DISPONE**

Che la presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, venga resa nota alla Cittadinanza, attraverso apposite affissioni pubbliche oltre alla pubblicazione sul sito Web del Comune di Motta San Giovanni all'indirizzo <https://comune.mottasangiiovanni.rc.it/it>;

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Montebello - Motta San Giovanni, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, e al locale Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Lazzaro, al Settore Tecnico comunale, al Servizio Pubblicazioni per quanto di competenza e, p.c., alla Prefettura di Reggio Calabria.

#### **INFORMA**

Che avverso l'odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni (L. 6 Dicembre 1971, N° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 Novembre 1971 N° 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, li 11 febbraio 2026

IL SINDACO  
Giovanni Verduci

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)